

Statuto

della

Confraternita di Santa Maria dell'Orazione e Morte

di Civitavecchia



ART.1

La Confraternita di Santa Maria dell'Orazione e Morte opera presso la Chiesa di Santa Maria Assunta sita in Civitavecchia (Roma), in Via G.D'Annunzio 1. Onora come Patrona la Vergine del Suffragio e come protettori San Michele Arcangelo, San Gregorio Magno, San Rocco e il fratello canonizzato San Vincenzo Maria Strambi, passionista.

La Confraternita è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, ed è iscritta al n° 2166 nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Roma.

La Confraternita svolge le sue opere caritatevoli e pastorali in accordo con le attività della Parrocchia di Santa Maria Assunta ed in piena comunione con il Parroco pro tempore.

La Confraternita regolata dal presente statuto, confermato dall'Ordinario Diocesano è soggetta alle norme del Codice di Diritto Canonico e delle direttive della Conferenza Episcopale Italiana e della Chiesa Cattolica, con particolare riguardo ai Canoni n° 2999- 305- 314.

ART.2

La Confraternita ha come fini principali la santificazione dei Confratelli e delle Consorelle, l'esercizio del culto pubblico, la promozione di opere di carità fraterna, il mantenimento delle tradizioni fiorite all'interno della chiesa di Santa Maria.

ART.3

I componenti della Confraternita si dividono in Confratelli, Consorelle, e Novizi. Possono farne parte come Confratelli, Consorelle e Novizi i fedeli di maggiore età ambosessi, che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettarne lo Statuto. Sono Soci Aggregati coloro che contribuiscono alle attività sociali della Confraternita. Potranno indossare il sacco nero senza mozzetta, senza stemma, senza rosario e con il cordone al posto del cingolo solamente per la Processione del Venerdì Santo.

ART.4

L'ammissione dei Novizi deve essere ratificata al Consiglio Direttivo. Chi intende appartenervi deve inoltrare domanda al Priore con la commendatizia di un Confratello. Il Priore presenterà al Cappellano che ha potere di veto l'aspirante Novizio. L'ammissione dei Soci Aggregati è deliberata dal Priore.

ART.5

I Confratelli, le Consorelle e i Novizi cesseranno di appartenere alla Confraternita:

1. **per dimissione volontaria.** I confratelli, le Consorelle e i Novizi si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza continuata per un anno o mancato pagamento di almeno 5 mensilità;
2. **per allontanamento deliberato dal Consiglio Direttivo.** Il confratello, la Consorella, il Novizio allontanato può ricorrere contro la delibera all'Ordinario Diocesano.

ART.6

I Confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita Cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di pagare la quota mensile di iscrizione e di

tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita. La vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati dalla partecipazione alla Liturgia, alla recita del Santo Rosario e alla partecipazione frequente ai Sacramenti dell'Eucarestia.

ART.7

L'abito dei Confratelli e delle Consorelle è composto da :

1. sacco di colore nero o bianco;
2. mozzetta di colore nero con stemma della Confraternita posto sul lembo destro;
3. cingolo di colore nero;
4. rosario con grani neri;
5. cappuccio nero (indossato esclusivamente il Giovedì ed il Venerdì Santo);
6. guanti neri (indossato esclusivamente il Venerdì Santo).

L'abito dei Novizi e dei soci aggregati è composto da :

1. sacco di colore nero o bianco;
2. cordone di colore nero;
3. cappuccio nero (indossato esclusivamente il Giovedì ed il Venerdì Santo);
4. guanti neri (indossato esclusivamente il Venerdì Santo).

ART.8

I Confratelli, le Consorelle e i Novizi hanno l'obbligo di indossare, nelle occasioni prescritte, l'abito della Confraternita. La manifattura di tale abito è interamente a carico di Confratelli, Consorelle e Novizi e rimane pertanto di proprietà degli stessi nel caso in cui cessasse la loro appartenenza alla Confraternita. Gli abiti vengono benedetti dal Parroco all'atto della vestizione che cadrà nel giorno in cui si celebrano i festeggiamenti di San Michele Arcangelo (29 settembre) patrono della Confraternita. La Confraternita, qualora ne sorgesse l'esigenza, provvederà a fornire gli abiti ai soci aggregati (fino ad esaurimento degli abiti in Suo possesso).

ASSEMBLEA E GOVERNO DELLA CONFRATERNITA

ART.9

Gli organi della Confraternita sono:

l'Assemblea generale, la Cappella Priorale.

Gli Ufficiali della Confraternita sono:

Il Priore, il Vice Priore, il Camerlengo, Il Provveditore economo.

ART.10

L'Assemblea generale si compone di tutti i Confratelli, Consorelle e Novizi che siano in regola con l'ordinamento della Confraternita. E' il supremo organo deliberativo della Confraternita, si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Priore per verificare l'andamento della vita della Confraternita, approvare la relazione del Priore ed il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio, dal Parroco, da un decimo dei Confratelli, o dall'Ordinario Diocesano. L'atto di convocazione deve essere reso noto nell'ordine del giorno e l'avviso scritto deve essere recapitato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà dei Confratelli più uno, in seconda convocazione con il voto favorevole dei Confratelli presenti.

ART.11

La Cappelle Priorale è composta dal Cappellano della Confraternita (Parroco pro tempore), dai quattro Ufficiali della Confraternita, tutti eletti dall'Assemblea per un quinquennio, da un numero variabile di consiglieri e da un segretario nominati dagli Ufficiali e dal Parroco.

ART.12

Il Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello Statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all'ordinaria amministrazione. Il Priore eletto inizia il suo ufficio

dopo il gradimento da parte del Parroco e la conferma dell'Ordinario diocesano. Il Priore può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'Ordinario Diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.

ART.13

Il Vice Priore cura la sede, i beni della Confraternita, collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice Priore assume le sue funzioni fino al termine del quinquennio.

Il Camerlengo gestisce l'archivio personale dei Confratelli e cura le pubbliche relazioni della Confraternita.

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e della Cappella Priorale.

Il Provveditore economo ha l'amministrazione contabile e prepara il rendiconto annuale.

Il Cappellano, nominato dall'ordinario diocesano a sua discrezione, ha la cura pastorale dei Confratelli ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche.

ART.14

Il patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote annuali dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi. L'Amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto dei codici di diritto canonico.

La Confraternita non ha fini di lucro. Tutte le prestazioni dei Confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite. E' vietato distribuire ai Confratelli anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Confraternita. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'assemblea e presentato all'Ordinario Diocesano.

ART.15

La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo Diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni. In caso di estinzione della Confraternita tutti i beni passano alla parrocchia e in caso di soppressione di quest'ultima all'Ordinario Diocesano, seguendo la procedura prevista dall'art.20 delle norme approvate con il protocollo del 15 novembre 1948 tra l'Italia e la Santa Sede.

ART.16

In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo della Diocesi può nominare, ai sensi del can.318, § 1 del codice di diritto canonico, un commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita in sostituzione degli organi statutari, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

ART.17

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

Approvato il 21 settembre del 1997 dall'Ordinario Diocesano
s.e. Mons. Girolamo GRILLO
Vescovo della Diocesi di Civitavecchia - Tarquinia.